

**DECRETO MINISTERO DEI TRASPORTI** 7 agosto 2006 ( in *Gazz. Uff.* 28 settembre 2006 n. 226).

*Oggetto: caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi destinati ad essere installati su alcune categorie di veicoli a motore e loro rimorchi.*

*Il Ministro dei Trasporti*

*Adotta il seguente decreto:*

**Art. 1.** Caratteristiche tecniche dei dispositivi antispruzzi

1. I dispositivi antispruzzi di cui all'art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, devono essere conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro dei trasporti 2 dicembre 1994 di attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/226/CEE del 27 marzo 1991 relativa ai dispositivi antispruzzi di alcuni veicoli a motore e dei loro rimorchi.

**Art. 2.** Modifiche al decreto 2 dicembre 1994

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto 2 dicembre 1994 e' sostituito dal seguente: «2. E' ammesso il rilascio della omologazione parziale CE, prevista dal presente decreto, ai veicoli indicati all'art. 1 se i sistemi antispruzzi in essi installati rispondono alle prescrizioni stabilite nell'allegato III.

Ai fini del rilascio dell'omologazione nazionale e dell'immatricolazione dei veicoli delle categorie N2, di massa massima superiore a 7.5 tonnellate, N3, O3, di massa massima superiore a 7.5 tonnellate e O4, l'installazione dei sistemi antispruzzi, omologati secondo le prescrizioni del presente decreto, e' obbligatoria a decorrere dalla data di cui all'art. 72, comma 2-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.».

**Art. 3 :** allegato omissis